



Spese di causa di primo e secondo grado interamente rifeuse;

IN VIA ISTRUTTORIA, si insiste per l'emissione delle prove tutte richieste e non ammesse in primo grado, oltre in particolare per la rinnovazione della C.T.U.

**Per il convenuto in appello:**

Voglia la Corte di Appello rigettare l'appello e conseguentemente confermare la sentenza di primo grado, dichiarativa della nullità del testamento olografo 7/10/2005 per incapacità di intendere e di volere della testatrice Gi... ex art. 591 comma 2 n. 3 e 428 C.C.;

Confermare la sentenza di primo grado dichiarativa della piena efficacia del testamento olografo del 10/11/1998 e conseguentemente ordinare al Conservatore dell'Agenzia del Territorio di Prato la trascrizione del trasferimento dei beni immobili descritti in atto di citazione 26 gennaio 2009, costituenti l'asse ereditario a Er... e Go... in misura del 50% pro quota indivisa con F... e F...;

Condannare F... e F... alla restituzione in quota parte, dei beni immobili posseduti nonché al pagamento della somma di euro 65.674,23= oltre interessi corrispettivi dalla data di apertura della successione, quale quota parte delle liquidità dichiarate in successione e acquisite in virtù del testamento annullato.

In accoglimento dell'appello incidentale e in parziale riforma del capo della sentenza di liquidazione delle spese di lite, condannare parte appellante al rimborso delle spese di lite di primo grado, liquidandole nella maggior somma di euro 27.758,10= o quella maggiore o



minore che il Collegio, pur nel rispetto della normativa vigente, riterrà di liquidare;

Rimettere i compensi già liquidati al C.T.U. Dott. [redacted] con decreto del 27 novembre 2012 e al C.T.U. [redacted], con decreto del 25 settembre 2013, a definitivo e integrale carico del signor F. [redacted] con conseguente condanna dello stesso a rimborsare al signor G. [redacted] la quota del 50% posta a carico di quest'ultimo.

Rimettere a carico del signor F. [redacted] le spese di C.T.P. della parte vittoriosa per l'importo documentato e pari a euro 7.500,00=.

Vittoria di spese e onorari anche del presente giudizio di appello.

#### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 12/2/2010, il signor G. [redacted] conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Prato, i signori F. [redacted], F. [redacted] e G. [redacted] L. [redacted], affinché venisse dichiarato nullo il testamento olografo imputato a G. [redacted] Gi. [redacted] datato 7/10/2005 e pubblicato il 15/9/2009, per incapacità naturale di intendere e di volere della de cuius ex art. 591 n. 3 e 428 C.C.; venisse dichiarato nullo il testamento in quanto effetto di dolo ex art. 624 C.C.; conseguentemente, venisse accettata la validità del testamento olografo del 10/11/98, quale ultimo atto mortis causa frutto della libera volontà di autodeterminazione della de cuius; venisse dichiarato il signor F. [redacted] indegno a succedere e conseguentemente escluso dalla successione ex art. 463



C.C. N. 4; venissero condannati i convenuti per quanto di loro spettanza alla restituzione dei beni posseduti in virtù del testamento dichiarato nullo; Con vittoria di spese ed onorari di causa.

Esponeva tra l'altro l'attore a sostegno: che in data 19/6/2009 era deceduta la de cuius Gi. G. ; che in data 15 /9/2009 era stato pubblicato il testamento olografo datato 7/10/2005, presso il Notaio , su richiesta del nipote F. F. ; che alla lettura della scheda testamentaria il signor F. risultava destinatario di due appartamenti di via Lambruschini e di tutti i depositi bancari, la G. L., madre del F. di appartamento sito in via Padova n. 9 e l'attore di altro appartamento di via Padova n.9; che la signora G. da anni ormai era affetta da morbo di Alzheimer ad uno stadio tale da renderla incapace di intendere e di volere nel momento di redazione del testamento, tanto che solo cinque mesi dopo la data portata sulla scheda testamentaria, la sorella L. G. aveva promosso procedimento di interdizione accolto con la nomina effettiva del tutore, sempre nella persona del signor F. (protutore il G.); che proprio per tale avanzato stato di incapacità la Commissione di Accertamento degli Stati di Invalidità della Regione Toscana, aveva valutato la G., già in data 22/2/2001 "ultra65enne invalida per difficoltà persistenti a svolgere compiti e funzioni propri dell'età di tipo GRAVE 100% (pari al 100% di invalidità) con patologia "decadimento cognitivo" e in data 4 /11/2002 "ultra65enne INVALIDO con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita" con



patologia "decadimento cognitivo su base degenerativa"; che stante tale avanzato stato di incapacità, tale da rendere impossibile la redazione autonoma della scheda testamentaria, l'attore aveva denunciato l'inevitabile intervento di un terzo finalizzato alla captazione della volontà della de cuius, indicato nella persona dello stesso F. G. S., tale da giustificarne la domanda di esclusione dal testamento per indegnità; che il testamento impugnato produceva infatti indubbi vantaggi patrimoniali al F. G. S., poiché andava a sostituire precedente testamento datato 10/11/1998 versato in atti, nel quale la de cuius aveva nominato suoi eredi in parti uguali entrambi i nipoti, F. G. S. e E. G. S.; che la costruzione sintattica del testamento risultava inverosimilmente corretta e scorrevole, se raffrontata al fatto obiettivo che, solo pochi mesi dopo, il C.T.U. Dott. S. S., nell'ambito del procedimento di interdizione aveva certificato il fallimento della prova del MMSE e soprattutto se raffrontata a due "bigliettini" redatti dalla G. S. a pochi giorni di distanza - prima e dopo - dalla redazione della scheda testamentaria, già prodotti da controparte in allegato a promemoria depositato nel giudizio di interdizione ed in detta causa indicati come doc. n. 18 a-b; che in conseguenza della declaratoria di nullità del testamento del 7/10/2005, si eccepiva la conseguente reviviscenza del testamento olografo del 10/11/1998.

F. G. S., costituitosi in giudizio, contestava tutte le domande attoree siccome infondate in fatto e in diritto, deducendo, tra l'altro: quanto alla malattia della G. S., che si trattava di demenza



senile che aveva manifestato i primi sintomi nel 1995 e che a partire dall'anno 2000 era stata seguita - soprattutto su iniziativa del componente - presso l'Unità Bavazzano dell'Ospedale di Parato, attraverso il controllo periodico e la somministrazione di farmaci specifici; che la misura attraverso la modalità del MMS (Mini Mental State Evaluation) del grado di decadimento mentale denunciava un andamento lieve fino a moderato, fino alla data del 17/2/2006 (post-redazione del testamento del 7/10/2005); che da quella data in poi, il decadimento cognitivo della Go. Gi. aveva avuto un rapido peggioramento al punto che la sorella in data 12/3/2006 aveva presentato la domanda di interdizione, nell'ambito della quale il C.T.U. Dott. [redatto] con relazione del 24/7/2006 ne aveva certificato la incapacità di intendere e di volere, con una valutazione MMSE di 8/30 indice di decadimento grave; che pertanto la de cuius al momento del testamento doveva ritenersi capace; quanto alla captazione di volontà, che nulla il convenuto sapeva né del precedente testamento, né della delega di Go. Gi. al G. E. sul C/C del Credito Italiano, talchè la decisione della Go. Gi. di conferire la procura generale congiunta era da ascrivere alla stessa Go. Gi.; che la disaffezione della Go. Gi. verso il nipote G. E. era da imputare al comportamento assente di quest'ultimo e alla acquisizione della notizia della decisione del nipote di far ricoverare presso una struttura sanitaria il padre [redatto] (fratello della Gi.) anch'egli colpito da Alzheimer, che aveva probabilmente indotto in lei il timore di subire analoga sorte; che l'esistenza di tutta una serie di



attività svolte e atti e documenti sottoscritti dalla Gi. nel periodo precedente alla redazione del testamento, dimostrava la capacità della stessa Gi di gestire i propri affari; Che il F. si era invece, sempre adoperato per accudire la zia e rispettare la sua volontà, permettendole di vivere nella sua abitazione fino alla fine dei suoi giorni accudita al meglio e ciò spiegava la sua nomina a principale beneficiario; Quanto alla procedura di interdizione, che la richiesta da parte della sorella nella immediatezza della redazione del testamento si giustificava sulla base dell'improvviso peggioramento subito a seguito della notizia del ricovero del fratello in una struttura per anziani. Quanto alla costruzione sintattica del testamento, che il bigliettino del 29/9/2005 dimostrava il disagio della G. per la sorte del fratello, che era in effetti possibile che la stessa G. fosse stata aiutata nella redazione del testamento per il ricordo di dati specifici; Che la stessa incapacità avrebbe dovuto essere, peraltro, accertata dal Notaio quando aveva ricevuto la revoca della procura a G. E. e F. F., con il contestuale conferimento della nuova procura al F. e incarico a conservare il testamento olografo; quanto alla reviviscenza del testamento olografo del 10/11/1998, che non se ne contestava l'esistenza, ma che la questione doveva ritenersi assorbita dalla validità del testamento impugnato; quanto alla valutazione di indegnità del F., che la domanda era infondata in fatto e in diritto, al riguardo riportandosi agli atti e documenti già richiamati e sottoscritti dalla G. come



dimostrazione della piena capacità di intendere e di volere della de cuius.

Concludeva, pertanto, il signor F. in via principale, per il rigetto di tutte le domande attoree. In via riconvenzionale, per la condanna dell'attore al rimborso della quota parte delle spese sostenute dal primo nell'interesse della massa ereditaria, da determinarsi in corso di causa o in subordine per l'accrescimento della quota ereditaria di spettanza di F. in relazione agli esborsi sostenuti nell'interesse della massa ereditaria, da determinarsi in corso di causa; In ogni caso, per la condanna di parte attrice al risarcimento dei danni ex art. 96 C.P.C.

La G., a sua volta, costituitasi, chiedeva il rigetto della domanda attorea siccome infondata in fatto e in diritto, facendo proprie le difese del F.

Il processo interrotto a causa del decesso della signora G., veniva riassunto dalla difesa dell'attore con ricorso ex art. 303 C.P.C. depositato il 7/10/2011, cui seguiva la costituzione in giudizio di F. anche in veste di erede di L. G.

Con comparsa di costituzione e risposta del 17/1/2012 si costituivano infine, Br. F. - quale chiamato all'eredità di L. G. - S. e P. - quali chiamati alla medesima eredità per rappresentazione ex art. 467 C.C. - i quali dichiarando tutti di avere rinunciato all'eredità, chiedevano ed ottenevano di essere estromessi dal giudizio.

La causa veniva istruita mediante tre C.T.U. ed all'esito, respinte le ulteriori richieste istruttorie,





la causa era rimessa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni delle parti, previa assegnazione alle stesse dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Da questo procedimento nasceva la sentenza oggi impugnata (n. 111/2016 del Tribunale di Prato in composizione collegiale) che dichiarava che Gi. G. era incapace di intendere e volere all'atto della redazione del testamento datato 7/10/2005 e per l'effetto la annullava; dichiarava invece la piena efficacia del testamento olografo datato 10/11/1998 e respingeva tutte le altre domande, provvedendo altresì sulle spese legali e tecniche.

Con atto di citazione in appello il signor F. impugnava detta sentenza affidando l'appello ai seguenti motivi:

**COL PRIMO MOTIVO** denunciava la errata applicazione e/o interpretazione di norma di legge, sull'assunto che avendo l'attore richiesto di "dichiarare nullo il testamento olografo imputato a Gina Godi datato 7/10/2005 e pubblicato in data 15/9/2009, per incapacità naturale di intendere e di volere della de cuius ex art. 591 co. II N. 3 E 428 c.c.", non avrebbe potuto il Giudice, in ciò incorrendo in violazione della norma dell'art. 112 C.P.C., riqualificare la domanda e pronunciare l'annullamento del testamento, stante la diversità ontologica tra la domanda di nullità e la pronuncia di annullamento.

**COL SECONDO MOTIVO** lamentava la errata dichiarazione di incapacità di intendere e di volere della de cuius ritenendo che tale status non sarebbe stato provato,



non essendo il C.T.U. stato lineare nello svolgimento dell'incarico, evidenziando dubbi e perplessità nella valutazione della persona e nel non avere compiutamente riscontrato le osservazioni del proprio C.T.P.

**COL TERZO MOTIVO** ha lamentato la violazione di norma di legge per vizio di ultra petizione "anche laddove accerta l'inefficacia del ritiro (dal notaio) del primo testamento avvenuto in data 10/10/2015", sostenendo che il Giudicante si sarebbe dovuto limitare a respingere la domanda.

Si costituiva il signor G E nel giudizio d'appello, svolgendo a sua volta **appello incidentale** volto a censurare la liquidazione dei compensi professionali e la ripartizione delle spese di C.T.U., in quest'ultimo caso per violazione del principio di soccombenza.

All'udienza del giorno 23 aprile 2019 le parti hanno precisato le conclusioni come riportate in epigrafe e sono stati concessi i termini per le difese finali.

Scaduti i predetti termini, la causa è stata decisa dalla Corte in Camera di Consiglio sulla base delle seguenti considerazioni.

**IL PRIMO MOTIVO D'APPELLO è INFONDATO e va respinto.**

Il Tribunale ritiene che il Tribunale sarebbe incorso nella violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, perché avrebbe deciso in assenza di esplicita domanda, stante la diversità delle due azioni.

La questione posta è infondata, innanzitutto perché il Giudice, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione non è tenuto ad uniformarsi al senso



interamente letterale degli atti nei quali le domande medesime risultano contenute dovendo, per converso, aver riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante (Cass. 21807/15 - Cass. 23794/2011) talchè il Giudicante nella fattispecie ha correttamente qualificato la domanda come azione di annullamento *sulla base degli articoli specificatamente richiamati dall'attore stesso proprio a qualificazione della domanda*; in secondo luogo perchè l'attore ha formulato la domanda nel senso di..."dichiarare nullo il testamento olografo... per incapacità naturale di intendere e di volere della de cuius ex artt. 591 n. 3 e 428 C.C." cioè ha chiesto una sentenza di natura costitutiva e che annulla, cioè rende nullo, l'atto inizialmente valido, e non una sentenza di accertamento della nullità che vizia l'atto fin dalla nascita.

Il ragionamento del Tribunale è perfettamente condivisibile e immune da vizi logici, comunque non evidenziati dall'appellante, quando premette che "la domanda principale deve essere correttamente qualificata in termini di annullamento - più che di declaratoria di nullità, testualmente limitata alle ipotesi, di cui all'art. 606 C.C. - del testamento olografo di che trattasi, considerato il richiamo di parte attrice agli artt. 591 II comma n. 3 C.C. e 428 I co. C.C., disposizioni ai sensi delle quali, rispettivamente, sono incapaci di testare coloro che sebbene non interdetti, si provino essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere o di volere al momento in cui fecero



testamento e gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace di intendere o di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti, possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all'autore".

Infine il richiamo esplicito degli articoli 591 - II comma n. C.C. e 428- I comma C.C. toglie ogni dubbio su quale fosse la tutela richiesta.

**IL SECONDO MOTIVO E' PURE INFONDATA e va respinto.**

L'appellante critica come poco lineare l'operato del C.T.U. e di conseguenza il fatto che il Tribunale abbia invece accolto i risultati della terza perizia, ponendoli a base della decisione.

Il Giudice ha ritenuto di far propri - come si legge in sentenza a pag. 6 "i risultati della indagine peritale siccome frutto di valutazioni logiche, coerenti ed esenti da censure sotto il profilo dei passaggi motivazionali, oltre che abbondantemente confermate dalla documentazione medica in atti".

F. ha altresì tacciato il Giudicante di aver acriticamente fatto proprie le conclusioni del C.T.U., senza dare giusto conto alle (sue) critiche, con ciò esponendosi ad un "evidente vizio di motivazione".

Invece il Giudicante ha risposto puntualmente alle critiche di F., rigettandole (pag. 7 cpv. 1-2) ed ha ben evidenziato i motivi per cui ha inteso annullare il testamento, esaminando dettagliatamente la documentazione medica, collocando nella loro esatta progressione cronologica le sintomatologie riscontrate, valutando la loro effettiva efficacia invalidante,



considerando correttamente il valore dei test eseguiti e dei giudizi ufficiali delle Commissioni di Accertamento dell'Invalidità Civile a loro volta supportati da un giudizio diagnostico formatosi all'interno di una equipe di medici.

Al Giudice non è sfuggito nemmeno il fatto che la stessa domanda di interdizione depositata il 21/3/2006 dalla sorella della de cuius, solo cinque mesi dopo la redazione del testamento 7/10/2005 impugnato, avesse a corredo probatorio quei verbali delle Commissioni di Accertamento Invalidità redatti nel 2001 e del 2002, ovvero 4 e 3 anni prima della redazione del testamento impugnato.

IL Tribunale non si è limitato ad accogliere acriticamente le conclusioni del CTU come ha sostenuto l'appellante, ma al contrario ha fatto proprie tali conclusioni, solo dopo un accurato esame e verifica della documentazione medica in atti, esame che è stato dettagliatamente esposto in sentenza (pagg.7- 10) e solo all'esito del quale, ha tratto la corretta convinzione della validità tecnico-scientifica dell'operato del C.T.U.

**IL TERZO MOTIVO E' PURE INFONDATA e merita reiezione.**

In realtà il Giudicante non ha affatto accertato una "inefficacia" del ritiro del testamento, bensì una inidoneità oggettiva ad individuare nell'atto materiale del ritiro di un testamento olografo dal notaio, un intento di revoca tacita delle disposizioni in esso contenute.

L'appellante non incrina il ragionamento del Giudice che statuisce che tale eccezione è in primo luogo inammissibile, in quanto proposta per la prima volta



negli scritti conclusivi ed in secondo luogo è infondata poiché il ritiro di un testamento dal notaio non è affatto una condotta che manifesti l'univoca volontà di revocare detto testamento, ben potendo rappresentare, piuttosto, la volontà di conservarlo in altro modo. La volontà di revocare un testamento per sostituirlo con uno nuovo deve essere evidenziata nel nuovo testamento, dal momento che in difetto di tale volontà, il vecchio testamento manterrà comunque efficacia per quelle disposizioni testamentarie che non siano incompatibili con le nuove.

Ne deriva che, comunque, l'atto unilaterale di revoca di disposizioni testamentarie è travolto dall'annullamento, per incapacità, della scheda testamentaria.

Le altre domande dell'attore-appellato ENRICO G. sono coperte dal giudicato, in quanto non specificamente impugnate nell'atto introduttivo.

**Sull'appello incidentale**, la Corte accoglie la richiesta, avendo riscontrato la violazione dei minimi tariffari senza motivazione, rideterminando le spese dovute per il primo grado in **euro 12.678,00**, sulla base dello scaglione nel quale rientra la quota ereditaria di competenza del G. (valore dell'asse ereditario euro 1.000.000,00 diviso a metà);

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'impugnazione in oggetto, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa:





